



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Il Garante

Parere n. 13 del 6 settembre 2020
Prot. 127410 del 7/9/2020

Oggetto: LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA CON VALORE ABILITANTE IN BASE AL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2018 CONVERTITO IN LEGGE 24 APRILE N. 27. ABOLIZIONE DELL'ESAME DI ABILITAZIONE. TASSA DI ISCRIZIONE GIÀ PAGATA. DIRITTO ALLA RESTITUZIONE.

L'art. 102 del Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede che

“Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia - Classe LM/41 abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58”.

E' previsto lo svolgimento di uno specifico tirocinio, già stabilito dal tirocinio pratico-valutativo prescritto dal D.M. n. 445/2001. La prima sessione è fissata al 22 giugno 2020.

La stessa disposizione prevede che *“Con decreto rettorale, in deroga alle procedure di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli atenei dispongono l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo disciplinanti gli ordinamenti dei corsi di studio della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia”.*

Premesso tutto questo per contestualizzare la questione, secondo la Circolare del Ministero dell'università e della ricerca del 25 marzo 2020:

*“Il versamento della **tassa erariale**, obbligatoria per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione professionale, si ritiene resti comunque dovuto sia con riguardo alla laurea abilitante di cui al comma 1 dell'art.102 del D.L. n.18/2020 (con tirocinio effettuato internamente al corso di studio), sia in caso di abilitazioni conseguite ai sensi dell'art. 102 commi 2 e 3, essendo comunque rimasto fermo in tutti questi casi un processo di valutazione, con apposito giudizio, finalizzato al conseguimento dell'abilitazione professionale.*

Ufficio Garante dei Diritti

Piazza San Marco, 4 - 50121 Firenze
telefono +39 055 2757257 | e-mail: garante.diritti@unifi.it

Nessuna restituzione, dunque, si ritiene debba essere ipotizzata nei riguardi dei candidati iscritti alla II Sessione d'esame di Stato 2019 o alla I Sessione d'esame di Stato 2020 che avessero già corrisposto tale tassa, in quanto in ogni caso, al di là dell'abrogazione della prova scritta conclusiva (che dunque non verrà più espletata) tali candidati hanno comunque frequentato o frequenteranno a breve il tirocinio pratico valutativo conseguendo il relativo giudizio di idoneità. Nel caso di iscrizione al Corso di laurea magistrale di cui al 1 comma dell'art.102 D.L. n.18/2020 abilitante all'esercizio della professione, si ritiene che la tassa in argomento debba essere versata dallo studente prima che inizi la frequenza del tirocinio interno pratico valutativo di cui al D.M. n.58/2018 caratterizzandosi esso, appunto, quale percorso propedeutico ed al contempo imprescindibile per accedere al conferimento del titolo accademico abilitante. Nel caso, invece di iscrizione al tirocinio pratico-valutativo prescritto dal D.M. n. 445/2001 il pagamento della tassa erariale in argomento sarà effettuato dall'interessato all'atto dell'iscrizione alla corrispondente sessione di tirocinio”.

Si tratta di una disposizione interpretativa, ma per la fonte da cui proviene e per la congruenza delle motivazioni non c'è ragione né modo di contraddirla.

Per quanto invece riguarda le tasse e i contributi a favore dell'Università di Firenze, una studentessa ha allegato un Decreto Rettorale senza data né numero il quale:

- Precisa l'importo quale contributo obbligatorio da pagare in 316 euro complessivi, comprendenti gli oneri a carico dell'Università per la stampa del diploma e l'imposta di bollo virtuale da apporre sul diploma.
- Prevede espressamente che il contributo obbligatorio versato in nessun caso può essere rimborsato.

Ma:

- Ad oggi le richieste di informazioni sul punto sono rimaste senza esito.
- Sembra singolare che una studentessa sia in possesso di una bozza di decreto non pubblicato.
- La mancanza di data e numero nel testo del decreto inviato dalla studentessa potrebbe significare che il decreto era stato predisposto ma poi non è stato pubblicato (o è stato pubblicato con un testo diverso) in conseguenza dell'entrata in vigore del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18.
- E' inverosimile che un decreto con quelle previsioni sia effettivamente sopravvissuto al Decreto legge in questione, per evidente incompatibilità con l'abolizione dell'esame di Stato.

- Sul web di Ateneo non è stato individuato nessun decreto rettorale successivo al 17 marzo 2020.
- In ogni caso, la esclusione della restituzione di quanto versato era prevista in base alle disposizioni vigenti alla data del decreto (che per forza di cose deve essere precedente al Decreto Legge n. 18).
- Anche il principio generale che prevede la non restituzione delle tasse pagate in questo caso non può essere applicato, proprio perché la relativa disposizione si riferisce ai casi ordinari (ripensamenti, difficoltà sopravvenute etc., comunque ragioni riconducibili agli studenti) ma non certo all'ipotesi del venir meno, per decisione del Governo e del Parlamento, della ragione stessa per la quale il pagamento è stato eseguito.

L'Università è impossibilitata a fornire la prestazione per la quale ha ricevuto le tasse. Semplicemente non può, senza nessuna colpa.

L'impossibilità sopravvenuta della prestazione è un modo di estinzione delle obbligazioni (artt. 1256 ss. c.c.). Quando la prestazione oggetto del rapporto obbligatorio diventa impossibile per causa non imputabile al debitore (in questo caso l'Università) l'obbligazione si estingue. Si estingue oggettivamente, cioè per entrambe le parti. E poiché non si tratta di obbligazione naturale ma di un caso ordinario, le somme già pagate devono essere restituite.

Sotto altro profilo gli studenti, se la restituzione non venisse disposta, si troverebbero ad avere pagato per una prestazione divenuta impossibile per cause non imputabili a loro (né all'Università). Per l'Università si tratterebbe di un arricchimento senza causa (art. 2041 del codice civile); per gli studenti, di un correlativo danno privo di giustificazione.

Non si ravvisa nessun argomento che possa contraddire queste conclusioni.

- Si conclude pertanto per la sussistenza del diritto degli studenti alla restituzione delle tasse pagate a favore dell'Università limitatamente a quelle collegate all'esame di abilitazione alla professione di medico-chirurgo (con esclusione delle tasse erariali, per le ragioni sopra esposte e al netto della quota richiesta per l'emissione del diploma).

Il Garante
Sergio Materia

